



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

Il falso in bilancio e il caso Aerdorica

The false accounting and the Aerdorica case

Relatore:
Prof. Marco Giuliani

Rapporto finale di:
Alessandra Olivetti

Anno Accademico 2019/2020

IL FALSO IN BILANCIO E IL CASO AERDORICA

Introduzione	3
Capitolo 1: Il falso in bilancio	5
1.1 Le caratteristiche generali della frode aziendale	5
1.2 L'evoluzione normativa sul falso in bilancio	10
1.3 La figura del revisore	15
Capitolo 2: Voci manipolabili del bilancio	19
2.1 Alterazioni relative ai ricavi e costi	19
2.2 Alterazioni relative ad attività e passività	23
2.3 Alterazioni relative al capitale	26
Capitolo 3: Il caso Aerdorica	29
3.1 Breve presentazione di Aerdorica S.P.A.	29
3.2 La mala gestione di Aerdorica S.P.A.	31
Conclusione	36
Bibliografia e sitografia	38

Introduzione

“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”.

Sono queste le prescrizioni che il codice civile dà riguardo al bilancio al secondo comma dell'articolo 2423.

La chiarezza e l'esposizione veritiera e corretta sono definite nozioni cardine e prendono il nome di clausole generali.

Il primo principio (chiarezza) è definito formale, e volto alla facile comprensione ed intelligibilità del bilancio per chi legge (stakeholder); deve cioè consentire di comprendere quali elementi hanno determinato il reddito di esercizio e le componenti del patrimonio aziendale di funzionamento. Il rispetto del requisito di chiarezza si sostanzia nell'osservanza delle norme predisposte dagli schemi di bilancio (art. 2424 ss) e dalle modifiche a questi apportate dai principi contabili nazionali ed internazionali, o dalla legge vigente.

Il principio di rappresentazione veritiera e corretta attiene invece al contenuto. Le informazioni riportate, infatti, devono essere rispettivamente: rispondenti alla realtà e correttamente rilevate secondo i canoni della correttezza stabiliti dalla dottrina contabile. Il primo aspetto riguarda valori certi, mentre il secondo i valori suscettibili di stima.

È da qui che nasce l'idea di questa tesi, dall'importanza che un'informativa economico-contabile trasparente, veritiera ed attendibile assume in scenari ormai complessi ed instabili.

A causa degli scandali finanziari ed economici del passato recente, e della grande attenzione mediatica concessa loro, il tema delle false comunicazioni in bilancio é divenuto uno dei più rilevanti in materia penale societaria nel contesto economico italiano.

Questa tesi intende introdurre il tema del falso in bilancio conferendo una visione d'insieme sull'argomento, un quadro completo che individui diversi aspetti del fenomeno ponendosi da punti di vista differenti e che utilizzi strumenti diversi.

Il primo capitolo tratterà il falso in bilancio in linea generale ed il principio dell'Isa 240 e l'evoluzione della normativa; andrà anche a specificare quale deve essere il comportamento del revisore contabile di fronte a frode.

Nel secondo capitolo invece si tratteranno tutte quelle voci sensibili del bilancio, intese come quelle voci più facilmente suscettibili di manipolazione a causa della loro natura valutativa o plurivalente.

Infine nel terzo capitolo si andrà a parlare del caso Aerdorica S.P.A.; tale trattazione cerca di collocare il tema del falso in bilancio entro coordinate non solo teoriche, ma anche concrete e vicine, che fanno scaturire ulteriori considerazioni.

Le ragioni per cui si ritiene tanto rilevante il reato di falso in bilancio derivano dai fatti del passato recente, che hanno portato con sé ripercussioni in ambito economico, legislativo e sociale, e da una serie di valutazioni su quello che, con lievi variazioni, è ancora lo scenario attuale.

Capitolo 1: IL FALSO IN BILANCIO

1.1 Le caratteristiche generali della frode aziendale

Lo scopo del Principio di revisione n. 240 è di stabilire regole e fornire una guida agli addetti sulle loro responsabilità nel considerare, nella revisione contabile di un bilancio, la possibile esistenza di frodi.

Per affrontare questa tematica correttamente, la prima cosa da fare è capire se un errore è dato da comportamenti fraudolenti o altro.

Il termine “frode” rappresenta da un punto di vista giuridico un concetto molto ampio, ma tendono conto delle finalità del presente elaborato, specifichiamo che il revisore è interessato a quelle frodi che comportano la presenza di errori significativi bilancio.

Dobbiamo ricordare che errori in bilancio possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali. Ciò che ci fa distinguere la frode dal semplice sbaglio è appunto l'intenzionalità di commettere un determinato atto.

Un “errore” nel bilancio non dovuto a frodi è determinato da un comportamento o evento non voluto, inclusa l'omissione di un importo o di un'informativa adeguata, quali ad esempio:

- un errore nel processo di raccolta o di elaborazione dei dati utilizzati nella redazione del bilancio;
- una errata stima contabile derivante da una svista o da una non corretta interpretazione dei fatti;
- un errore nell'applicazione di principi contabili inerenti alla misurazione, rilevazione, classificazione, presentazione e informativa dei fatti aziendali.

Un errore dovuto a frodi è originato da un atto intenzionale, dolosamente posto in essere, Al fine di ottenere un vantaggio ingiusto o illecito. Tale atto può essere compiuto da uno o più componenti della direzione (frode della direzione), dai responsabili delle attività di governance (frode della direzione), dal restante personale dipendente (fronte del personale) o da terzi.

È molto importante sottolineare che non è compito del revisore determinare se la frode sia effettivamente avvenuta dal punto di vista legale.

I due tipi di errori dovuti a frodi rilevanti per il revisore sono quelli che derivano da una falsa informativa economico-finanziaria, e quelli che derivano da appropriazione illecita di beni e attività di impresa¹.

Per falsa informativa economico-finanziaria si intendono errori intenzionali (inclusa l'omissione in bilancio di importi o di un'informativa adeguata), volti ad ingannare chi usa il bilancio o lo analizza. Questa può essere attuata per mezzo di:

- manipolazioni, falsificazioni (incluse le contraffazioni) o alterazioni delle scritture contabili, o dei relativi documenti di supporto utilizzati nella redazione del bilancio;
- rappresentazioni fuorvianti o omissioni intenzionali nei bilanci di fatti, operazioni o altre informazioni significative;
- applicazioni intenzionalmente errate dei principi contabili agli importi, alle classificazione delle voci, alle modalità di rappresentazione e all'informativa in bilancio.

La falsa informativa economico-finanziaria spesso comporta la forzatura, da parte della direzione, di controlli che possono sembrare in grado di operare efficacemente.

Le frodi possono essere commesse dalla direzione forzando i controlli attraverso tecniche quali:

¹ Consiglio nazionale dei ragionieri commercialisti, "Principi di revisione", Giuffrè editore, Milano, 2007

- la registrazione di scritture contabili fittizie, in particolare in prossimità della fine di un periodo contabile, per alterare i risultati operativi o di raggiungere altri obiettivi;
- l’indebita modifica delle assunzioni e delle valutazioni utilizzate per le stime di bilancio;
- l’omessa, anticipata o ritardata rilevazione in bilancio di fatti o operazioni che sono avvenuti nel periodo di riferimento;
- l’occultamento o la non adeguata rappresentazione di fatti che possono influenzare i valori contabilizzati nel bilancio;
- la realizzazione di operazioni complesse strutturate per fornire una rappresentazione distorta della posizione e della performance economico-finanziaria dell’impresa;
- l’alterazione delle registrazioni contabili e dei termini e condizioni contrattuali relativi ad operazioni significative ed inusuali.

La falsa informativa economico-finanziaria può derivare dalle iniziative della direzione volte a manipolare i risultati di esercizio per ingannare gli utilizzatori del bilancio, influenzando la loro percezione della performance e della redditività aziendale. Tale manipolazione dei risultati di esercizio può iniziare con azioni di modesto impatto o con l’indebita modifica delle assunzioni e delle valutazioni effettuate per redigere il bilancio².

In alcune imprese, la direzione può essere indotta a ridurre i risultati di esercizio per un ammontare significativo per minimizzare le imposte ovvero a gonfiarli per garantirsi i finanziamenti delle banche³.

Per quanto riguarda l’appropriazione illecita di beni e attività, questa comporta la sottrazione di beni dell’impresa ed è spesso commessa da dipendenti per valori relativamente piccoli e non significativi. Tuttavia, essa può anche coinvolgere la direzione che normalmente ha

² Antonio Casertano, “La contabilità e le possibili frodi”, Fratelli Conte editori, Napoli, 1973

³ Consiglio nazionale dei ragionieri commercialisti, “Principi di revisione”, Giuffrè editore, Milano, 2007

maggior possibilità di occultare o dissimulare le appropriazioni illecite, con modalità che sono difficili da individuare.

L'appropriazione illecita di beni e attività dell'impresa può essere realizzata con diverse modalità, tra cui:

- la distrazione di incassi (per esempio, appropriandosi di incassi da clienti o dirottando su conti personali incassi a fronte di crediti già stralciati);
- il furto di beni materiali o di proprietà intellettuali (per esempio sottraendo merci di magazzino per uso personale o per rivenderle, appropriandosi di scarti di produzione per rivenderli o accordandosi con un concorrente per rivelare informazioni tecnologiche riservate dietro pagamento);
- pagamenti da parte dell'impresa per beni e servizi non ricevuti (per esempio pagamenti a fornitori inesistenti, tangenti pagate dai fornitori ai responsabili degli acquisti in cambio di prezzi gonfiati, pagamenti a dipendenti inesistenti);
- l'utilizzo dei beni e delle attività dell'impresa per finalità personali (per esempio come garanzia di un prestito personale o di un prestito ad una parte correlata).

L'appropriazione indebita dei beni è spesso accompagnata da registrazioni contabili fittizie o da altra documentazione falsa o fuorviante, per dissimulare la sottrazione di beni e attività o il fatto che tali beni e attività siano stati impegnati senza la necessaria autorizzazione⁴.

La frode presuppone tre aspetti fondamentali:

- ⇒ un incentivo o una pressione per commetterla,
- ⇒ la percezione di un'occasione per perpetuarla,
- ⇒ la possibilità di giustificare l'atto.

La possibilità di falsificare l'informativa economico-finanziaria o di appropriarsi indebitamente di beni e attività dell'impresa può sussistere se un soggetto ritiene che il

⁴ Ugo Marinelli, "Revisione contabile: principi e note metodologiche", Giappichelli editore, Torino, 2014

controllo interno possa essere forzato, per esempio, in seguito ad una posizione raggiunta in ragione della quale gode di fiducia, o se è a conoscenza di specifiche debolezze del controllo interno.

La possibilità di trovare una giustificazione al proprio operato può indurre alcuni soggetti a commettere un atto fraudolento.

Alcuni soggetti inoltre possono avere una specifica inclinazione, un carattere o un sistema di valori che consente loro di commettere coscientemente ed intenzionalmente azioni disoneste. Tuttavia anche soggetti onesti possono commettere frodi in un ambiente che esercita su di loro particolari pressioni⁵.

Degli indicatori gestionali (red flags) che possiamo trovare quando ci imbattiamo nelle frodi possono essere⁶:

- potere decisionale nelle mani di un'unica persona;
- elevato turn-over del personale coinvolto nelle attività finanziarie;
- continui cambiamenti dei consulenti legali, o altri consulenti professionali;
- pressioni da parte del management sul personale della funzione contabilità al fine di poter redigere il bilancio nel più breve tempo possibile;
- remunerazione fortemente basata su performance finanziarie;
- scarsa segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- incompatibilità tra lo stile di vita sostenuto dei dipendenti e il livello delle risorse a loro disposizione.

Infine è importante ricordare che la responsabilità principale in materia di prevenzione e di individuazione delle frodi compete alla direzione ed ai responsabili dell'attività di governance⁷.

⁵ Consiglio nazionale dei ragionieri commercialisti, "Principi di revisione", Giuffrè editore, Milano, 2007

⁶ Luciano Marchi, "Revisione aziendale e sistema di controllo interno", Giuffrè editore, Milano, 2019

⁷ Luciano Marchi, "Revisione aziendale e sistema di controllo interno", Giuffrè editore, Milano, 2019

La direzione ha il compito di garantire:

- A. enfasi sulla prevenzione delle frodi, tramite una cultura aziendale ispirata a valori di onestà,
- B. istituzione di un ambiente di controllo forte,
- C. condotte eticamente corrette (guidate anche da codici e direttive fornite dal sistema di controllo),
- D. implementazione e mantenimento di un sistema interno adeguato che dia ragionevole sicurezza sull'attendibilità delle informazioni.

1.2 L'evoluzione normativa sul falso in bilancio

⁸ Per quanto concerne il sistema normativo italiano è importante ricordare che mentre il codice civile si ebbe già nel 1865 con la legge n. 2215 del 1865, un vero e proprio codice commerciale si fece attendere sino a circa vent'anni dall'unificazione del Regno d'Italia; era l'anno 1882 e nacque il codice di commercio italiano.

Da questo scaturì la prima normativa di riferimento relativa al falso in bilancio che era presente nel capo terzo ("Sanzioni penali") agli artt. 246 e 247. In essa si stabiliva che il bilancio dovesse dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite, senza però specificare alcuna regola sul contenuto minimo del bilancio e sui criteri di valutazione da applicare.

Nel 1942 la disciplina commerciale e quella civile si intrecciano in un unico volume, con l'unione dei due codici in uno più completo: il codice civile italiano.

⁸ In questo paragrafo non saranno presenti note a piè di pagina perché nato dalla lettura e dallo studio di decreti, codici, leggi...

Questa nuova disciplina delle false comunicazioni sociali che viene a delinearsi (agli articoli 2621-2622 c.c.) sarà destinata a perdurare in un arco di tempo piuttosto lungo di quasi sessant'anni, andando incontro solo a lievi modifiche.

Problemi e carenze vengono a delinearsi nel 1993 a causa delle frequenti indagini per falso in bilancio nei confronti di amministratori di società indagati, oltre che per tale reato, anche per corruzione o finanziamenti illeciti di partiti (Tangentopoli).

Nel 2002 con il decreto legislativo numero 61, iniziano i cambiamenti nella disciplina del falso in bilancio; viene ampliata la definizione del reato specificando l'ambito oggettivo, soggettivo e sanzionatorio.

La nuova formulazione introduce e sottolinea l'elemento di dolo (condotta rivolta a conseguire un ingiusto profitto), dà maggiore importanza ai soci e ai vari stakeholder, specificando che i fatti materiali non rispondenti al vero o le omissioni di fatti rilevanti devono essere idonei ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione della società inducendo in inganno i destinatari delle comunicazioni.

Un altro aspetto in cui interviene è quello sanzionatorio; da una parte si estende la punibilità al caso in cui le informazioni distorte o mancanti ricadono su beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, ma dall'altra limita la punibilità al caso di alterazione non significativa dei fatti aziendali (introducendo alcune soglie di tipo quantitativo).

Successivamente con la legge n. 262 del 2005 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") si va ad ampliare il campo di applicazione degli articoli 2621 e 2622, e viene aggravato il ramo sanzionatorio.

Si aggiunge ai soggetti attivi del reato (amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori) una nuova figura, quella dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili.

Sul piano sanzionatorio invece, c'è un inasprimento della pena, estendendo il precedente termine massimo di un anno e sei mesi di reclusione a due anni.

Per tutte quelle omissioni o falsità che non alterano in modo sensibile la rappresentazione della società in bilancio verrà invece attuata una sanzione amministrativa.

Dal 2005 al 2015 la situazione è rimasta pressoché stabile, fino a quando il legislatore ha deciso di porre l'attenzione su reati come l'abuso di ufficio, corruzione, induzione indebita a dare o ricevere utilità, associazione di tipo mafioso e illeciti con cui il falso in bilancio si ricollega.

Queste premesse trovano compimento nella legge n. 69/2015, che delinea il seguente quadro normativo:

- Art. 9 (Modifica dell'articolo 2621 del Codice Civile)

“ L'articolo 2621 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»”

- Art. 10 (Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del Codice Civile)

Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità). - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

- Art. 2621- ter (Non punibilità per particolare tenuità).

“Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis»”.

- Art. 11 (Modifica dell'articolo 2622 del Codice Civile)

“ L'articolo 2622 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate). -Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione

economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»

- Art. 12 (Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

“All'articolo 25- ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;

c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;

d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria a quattrocento a seicento quote»;

e) la lettera c) è abrogata “.

1.3 La figura del revisore

Il principio ISA 240 definisce quali sono gli obiettivi del revisore relativi a frodi o a comportamenti fraudolenti. Questi si suddividono in:

- 1) identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio dovuti a frodi;
- 2) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardanti i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi, mediante la definizione e la messa in atto di risposte di revisione appropriate;
- 3) fronteggiare adeguatamente frodi o sospette frodi individuati durante la revisione.

Nello svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione, il revisore ha la responsabilità di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi dovuti a frodi.

A causa dei limiti intrinseci dell'attività di revisione, esiste il rischio inevitabile che alcuni errori significativi presenti nel bilancio possano non essere individuati, nonostante la revisione sia stata correttamente pianificata e svolta.

Nell'acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi dovuti a frodi il revisore è responsabile di mantenere lo scetticismo professionale durante tutto il corso della revisione, considerando la possibilità di forzatura dei controlli da parte

della direzione e tenendo presente il fatto che le procedure di revisione efficaci nell'individuazione degli errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali possano non essere ugualmente efficaci nell'individuare le frodi⁹.

Lo scetticismo professionale è uno degli aspetti chiave per pianificare e svolgere ogni incarico di revisione, tenendo presente che possono presentarsi circostanze tali da causare significativi errore nel bilancio.

Con questa dicitura si intende un atteggiamento dell'individuo che implica un approccio dubitativo e una valutazione critica degli elementi probatori acquisiti; questo comporta l'interrogarsi costantemente se le informazioni e elementi probativi acquisiti segnalino la possibilità di errori significativi¹⁰.

In conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, il revisore deve mantenere questo scetticismo per tutta la durata della revisione, a prescindere dall'esperienza precedentemente acquisita dal revisore circa l'onesta e l'integrità della direzione dell'impresa e dei responsabili dell'attività di governance.

Qualora le informazioni acquisite come risposta alle indagini svolte presso gli organi societari risultino incoerenti, il revisore deve indagare sulle ragioni di tale incoerenza.

Il principio ISA Italia n. 315, prevede innanzitutto una discussione tra i membri del team di revisione, con oggetto tutte quelle aree maggiormente sottoposte a frodi, includendo anche le modalità con cui queste possono verificarsi.

Successivamente per valutare il rischio, il revisore può svolgere le seguenti procedure:

- compiere indagini presso la direzione, i responsabili delle attività di governance e verso tutti gli altri soggetti interni all'impresa che possano essere coinvolti;
- considerare se siano presenti uno o più fattori di rischio di frode;

⁹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 240

¹⁰ Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, "Principi di revisione", Giuffrè editore, Milano, 2007

- considerare qualsiasi relazione inusuale o inattesa emersa nello svolgimento delle procedure di analisi comparativa;
- considerare tutte le altre informazioni che potrebbero risultare utili nell'individuazione di frodi.

Nell'identificare e nel valutare i rischi di errori significativi a livello di bilancio, o a livello di singola asserzione per classi di operazioni, saldi contabili e informativa, bisogna anche identificare e valutare i rischi di errori significativi per frodi¹¹.

I rischi identificati e valutati connessi a possibili errori significativi per frodi sono rischi significativi e, di conseguenza, il revisore deve valutare la struttura dei controlli adottati dall'impresa a fronte di tali rischi, incluse le relative attività di controllo, e verificare se tali controlli siano stati messi in atto.

Quando il revisore identifica un errore, deve considerare se sia indicativo di una frode ed in tal caso, deve considerarne gli effetti in relazione ad altri aspetti della revisione, in particolare sull'attendibilità delle attestazioni della direzione.

Il revisore infatti deve ottenere da quest'ultima un documento scritto nel quale la stessa confermi di:

- riconoscere la propria responsabilità nella configurazione e messa in atto dei controlli interni;
- aver comunicato al revisore i risultati della propria valutazione del rischio che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi (fraud risk assessment);
- aver comunicato al revisore quanto a sua conoscenza in relazione a frodi effettive, sospette o segnalate relative all'impresa.

¹¹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, paragrafo 25

Se invece il revisore ha individuato una frode o ha ottenuto informazioni che indicano la possibile esistenza di una frode, ne deve informare tempestivamente la Direzione ad un appropriato livello di responsabilità.

Ma nel caso in cui sussistano dubbi circa l'integrità e l'onestà della Direzione o dei responsabili delle attività di Governance, il revisore valuta se richiedere un parere legale che lo assista nella definizione delle iniziative più appropriate.

Il revisore può considerare di recedere dall'incarico nel caso in cui, a seguito della rilevazione di un errore derivante da una frode effettiva o sospetta, ritenga di trovarsi in un contesto tale da mettere in discussione la continuazione dell'incarico medesimo.

Infine, la documentazione delle risposte del revisore alla valutazione dei rischi di significativa non corretta rappresentazione deve comprendere¹²:

- A. la strategia di revisione in risposta alla valutazione dei rischi di significative non corrette rappresentazioni dovute a frode a livello di bilancio nel suo complesso;
- B. la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione, nonché il legame tra tali procedure e i rischi valutati di significative non corrette rappresentazioni dovute a frode a livello di asserzioni;
- C. i risultati delle procedure di revisione, ivi comprese quelle definite in risposta al rischio di elusione dei controlli originato da interferenze da parte del Management.

¹² Principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 330, paragrafo 28

Capitolo 2: VOCI MANIPOLABILI DEL BILANCIO

2.1 Alterazioni relative ai ricavi e costi

Lo svolgimento dell'attività di impresa dà vita a due tipi di variazioni: una positiva (ricavi) e una negativa (costi).

Sono definiti ricavi i corrispettivi che si ottengono dalla vendita di beni (prodotti finiti, merci di vario tipo ecc.) o dalla prestazione di servizi. L'impresa può ottenere ricavi anche nel caso in cui abbia concesso finanziamenti a soggetti terzi (interessi sui conti correnti bancari e postali, su titoli, su dilazioni di pagamento concesse ai propri clienti) oppure da affitti attivi, da disinvestimenti di beni strumentali usati e non più necessari alla produzione, ecc¹³.

Sono invece considerati costi tutti quegli oneri che l'impresa deve sostenere per acquistare i fattori necessari allo svolgimento dell'attività aziendale; da un punto di vista finanziario, i costi sono misurati da uscite di denaro¹⁴.

Le frodi contabili relative ai ricavi (e ai crediti) possono essere svolte attraverso varie operazioni:

- omessa fatturazione ed omessa registrazione contabile
- fatturazione e conseguente registrazione per un valore inferiore a quello reale (“sottofatturazione”)
- fatturazione e conseguente registrazione per un valore maggiore a quello reale (“sovralfatturazione”)
- fatturazione e registrazione in contabilità di ricavi relativi ad operazioni del tutto o in parte inesistenti.

¹³ Luciano Marchi, “Introduzione all'economia aziendale”, Giappichelli editore, Torino, 2018

¹⁴ Luciano Marchi, “Introduzione all'economia aziendale”, Giappichelli editore, Torino, 2018

Tratteremo congiuntamente i primi due casi in quanto portano alle stesse conseguenze.

La mancata fatturazione si configura sia come un fatto materiale non rispondente al vero, ma anche come omissione di informazioni che sarebbero invece richieste dalla legge.

Sia nel caso di “sottofatturazione” che di mancata rappresentazione, bisogna verificare il legame diretto tra la scrittura contabile e la rilevazione in bilancio; qualora le irregolarità e le violazioni non abbiano avuto seguito nella rappresentazione del bilancio (compromettendo la sua veridicità), il reato di false comunicazioni sociali non avrà seguito¹⁵.

Le voci del bilancio che interessano i ricavi e che dovranno essere soggette a questo tipo di controllo sono:

- per il conto economico
 - A.1 ricavi delle vendite
 - A.2 variazioni delle rimanenze di prodotti finiti
- per lo stato patrimoniale
 - C.I.4 rimanenze di prodotti finiti
 - C.II.1 crediti verso clienti
 - C.IV.1 depositi bancari o postali
 - C.IV.3 denaro in cassa

Le principali ripercussioni che queste voci possono subire a causa dell’omissione della fatturazione o di una sottofatturazione, riguardano primariamente la diminuzione del loro valore imponibile (per fini fiscali) e d’altra parte, la crescita di riserve occulte (che possono essere utilizzate per propri interessi personali o per portare avanti attività illecite)¹⁶.

¹⁵ Vittorio Cellini, “Il falso in bilancio”, Aracne editore, Roma, 2014

¹⁶ Antonio Casertano, “La contabilità e le possibili frodi”, Fratelli Conte editori, Napoli, 1973

Dal lato patrimoniale invece, si andranno a modificare le giacenze di materie prime che subiranno una sopravvalutazione (nella realtà le abbiamo usate ma in contabilità non vi sono tracce o quantomeno il valore di utilizzo è stato minimizzato).

Infine è importante sottolineare che spesso queste falsificazioni avvengono con l'aiuto di un terzo soggetto economico esterno all'azienda, che dopo aver ricevuto una fattura con importo minore o non averla accolta affatto, provvederà a fare il pagamento della cifra eccedente (o completa) su un conto corrente occulto.

La sovrappatturazione è un meccanismo in cui il ricavo viene contabilizzato per un valore superiore a quello reale. Questo comportamento mira a gonfiare i dati economici evidenziando una situazione aziendale ottimale e migliore di quella oggettiva (spesso per scopi legati all'ottenimento di finanziamenti). Le conseguenze della sovrappatturazione avranno ripercussioni sulle voci di bilancio in modo uguale e contrario rispetto alla sottopatturazione.

Queste due operazioni possono essere svolte oltre che aumentando/diminuendo i valori quantitativi delle merci e delle prestazioni di servizi, anche riferendo un prezzo diverso da quello reale¹⁷.

Diverso invece è l'ultimo caso, in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi viene completamente simulata e dunque la fattura recherà una causale totalmente falsificata.

Un esempio di questa manovra potrebbe essere l'iscrizione di crediti totalmente inesigibili nell'attivo.

Sono soggette a questo tipo di manipolazione anche le note di credito, che effettivamente testimoniano forniture di beni o prestazioni di servizi, ma che sussistano anche dopo la contestazione o l'estinzione del corrispettivo.

Le frodi contabili relative ai costi (e ai debiti) invece possono essere:

¹⁷Antonio Casertano, "La contabilità e le possibili frodi", Fratelli Conte editori, Napoli, 1973

- omessa contabilizzazione
- contabilizzazione di un valore inferiore rispetto a quello reale
- contabilizzazione di un valore superiore rispetto a quello reale
- contabilizzazione di costi relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti.

Le voci di bilancio interessate e soggette a queste manipolazioni sono:

- per il conto economico
 - B. 6 costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, e di merci
 - B. 7 costi per servizi
 - B. 11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
- per lo stato patrimoniale
 - C.I. 1-4 rimanenze
 - C.IV. 1 depositi bancari e postali
 - C.IV. 3 denaro e valori in cassa
 - D. 4 debiti verso banche
 - D. 7 debiti verso fornitori .

Evitando di ripetere i ragionamenti già percorsi nell'analisi delle falsità relative ai ricavi, ci focalizziamo sugli aspetti più specifici dell'omissione dei costi.

Questa in primis può essere realizzata attraverso due meccanismi: acquistando beni/servizi senza fattura oppure evitando la registrazione contabile seppur in possesso di essa.

I documenti originari che possono subire alterazioni sono le autorizzazioni di spesa, le bolle di carico e scarico magazzino ed ovviamente gli ordini.

Ma la cosa che attira la nostra attenzione è cosa muove ad effettuare queste falsificazioni; le motivazioni possono essere principalmente tre:

- 1) se l'impresa applica spesso una condotta scorretta é inevitabile che ci siano dei ricavi "in nero" che vadano smaltiti coprendo dei costi "in nero", altrimenti si potrebbero evidenziare delle incongruenze tra le giacenze contabili e quelle effettive in magazzino;
- 4) l'amministrazione potrebbe essere intenta ad occultare parte dei costi per esporre una situazione reddituale ed aziendale migliore, soprattutto quando ci troviamo in ambiti competitivi oppure in quelle situazioni in cui c'è forte pressione per il raggiungimento dei risultati;
- 5) infine l'omissione potrebbe riguardare quei costi che non sono accolti nell'ordinaria contabilità in quanto afferenti ad azioni escluse dall'oggetto sociale, illecite o riferite agli interessi privati degli amministratori.

2.2 Alterazioni relative ad attività e passività

Lo Stato Patrimoniale redatto dall'impresa e definito nell'articolo 2424 del codice civile é costituito da due diverse sezioni contrapposte: le attività e le passività.

Le attività, indicate nella parte sinistra, sono risorse economiche di cui l'impresa si avvale per lo svolgimento delle proprie attività produttive. Esse si distinguono attività correnti e attività immobilizzate.

Tra le prime rientrano tutte quelle risorse che possono trasformarsi in liquidità entro l'esercizio successivo all'ultima chiusura di bilancio; mentre le seconde sono costituite da quelle risorse impiegate per l'acquisto di beni ad "utilità pluriennale" e che quindi hanno valenza su più esercizi finanziari successivi¹⁸.

¹⁸ Alberto Quagli, "Bilancio di esercizio e principi contabili", Giappichelli editore, Torino, 2018

Le passività sono invece quelle voci che rappresentano degli obblighi contratti durante l'esercizio dell'attività d'impresa e si trovano nella parte destra del documento.

Partiremo con l'analizzare alcune alterazioni che possono avvenire tra le attività.

Il primo caso è quello di mancata contabilizzazione di una voce di bilancio che sarebbe invece tassativamente richiesta dalla legge, come, ad esempio, l'omissione di un'immobilizzazione materiale (macchinario). Un artificio di questo genere permette di depurare il conto economico delle quote d'ammortamento relative al rispettivo cespite, potenziando dunque la capacità reddituale della società a cui il bilancio si riferisce. In più rende l'immobilizzazione non tracciabile e quindi lascia liberi gli amministratori di rivenderla ancora funzionante in un mercato estero, aggiungendo al risparmio della quota di ammortamento il guadagno tratto dalla vendita.

Inoltre si potrebbe usare questo macchinario inizialmente registrato, per azioni illecite, simulando magari incendi o in genere danni, così da ottenere il rimborso dall'assicurazione e intanto continuare ad utilizzarlo integro nella funzione per cui è imputato.

Assai più problematica è la corretta valutazione dei crediti.

La tematica che è stata messa in luce è quella della frequente tendenza a mantenere elevato l'attivo attraverso la carente svalutazione dei crediti, con esposizione nei bilanci di fondi di svalutazione crediti più bassi di quanto dovrebbero essere¹⁹.

In altri casi invece l'opera di svalutazione non avviene fatto, e non si tiene conto di situazioni di sofferenza o di vero e proprio intervenuto stato di insolvenza.

Così la Corte di Cassazione ha sancito che è punibile il comportamento di quegli amministratori che pur conoscendo la dubbia esigibilità di alcuni crediti, continuano a mantenerli iscritti per i valori originari senza creare fondi di svalutazione appositi²⁰.

¹⁹ Vittorio Cellini, "Il falso in bilancio", Aracne editore, Roma, 2014

²⁰ Vittorio Cellini, "Il falso in bilancio", Aracne editore, Roma, 2014

Ugualmente delicati sono tutti gli altri fondi per rischi ed oneri.

Questi vengono definiti come appostamenti del passivo; se non vengono congruamente costituiti possono falsare notevolmente la situazione economico-finanziaria dell'azienda, nella misura in cui il loro effetto di controbilanciare l'attività si produce solo in parte, cioè in maniera insufficiente, con la conseguenza di esaltare fittiziamente l'utile d'esercizio.

Infine un altro caso potrebbe essere quello della sottovalutazione/sopravvalutazione delle rimanenze attive. Nella prima ipotesi avremo un risultato economico di periodo più basso; mentre nella seconda ipotesi il reddito di esercizio e l'utile di bilancio sarebbero più elevati.

Passiamo ora all'analisi delle voci passive dello stato patrimoniale.

Il senso di falsificare la condizione e la consistenza delle passività aziendali mira nell'occultare o minimizzare eventi negativi intercorsi nella gestione o perfino nel celare situazioni di crisi^{.21}.

Un esempio di falsa rappresentazione potrebbe essere quello di iscrivere investimenti che però non abbiamo avuto un esito positivo ma che vengono comunque tenuti in bilancio ignorandone la cattiva riuscita.

È importante ricordare che secondo il nostro codice civile (art. 2423 bis), si omettono delle passività tutte le volte in cui si va contro il principio di prudenza, che imporrebbe di evidenziarle tutte, anche quelle incerte.

Vale la pena poi sottolineare che avviene spesso una rappresentazione parziale delle passività, e quindi per una cifra minore rispetto a quella reale, attraverso due condotte tipiche: manipolazione dei piani di ammortamento e dei fondi rischi e spese per oneri futuri.

Nel caso dei piani di ammortamento si fanno continue, ingiustificate e repentine riduzioni di quote da un anno all'altro, mentre nel caso dei fondi, si iscrivono dei valori nettamente in contrasto con il principio generale della prudenza (ed anche della ragionevolezza).

²¹ Antonio Casertano, "La contabilità e le possibili frodi", Fratelli Conte editori, Napoli, 1973

Le reali motivazioni che spingono a questo tipo di operazioni sono spesso oscure e nascondono politiche di gruppo, o perfino patti parasociali o patti di sindacato che hanno l'obiettivo di sminuire il potere economico e la saldezza aziendale per favorire gli interessi di gruppi ristretti di potere.

2.3 Alterazioni relative al capitale

Il capitale d'azienda è definito come un insieme organizzato di mezzi, generici e specifici, dei quali un soggetto economico dispone, di diritto o di fatto, in un dato momento. Tali mezzi hanno importanza relativa se considerati singolarmente, poiché il loro valore fondamentale è in funzione della capacità di combinarsi fra di loro e con gli altri fattori della produzione. Non sono quindi i singoli beni o servizi a rappresentarlo, bensì la loro combinazione in termini qualitativi e quantitativi²².

Questo capitale può essere configurato in diversi modi:

- capitale di costituzione (comprende il complesso minimo di mezzi senza cui l'impresa non sarebbe in grado di muovere i primi passi);
- capitale di cessione, trasformazione, liquidazione;
- capitale netto di bilancio (somme inizialmente e successivamente conferite dai soci);
- capitale di risparmio;
- capitale netto di funzionamento (sistema di valori positivi o negativi che va ad esprimere l'entità delle condizioni patrimoniali di un'azienda);
- capitale economico (rappresenta invece la capacità di reddito futura dell'azienda e di solito facendo la differenza tra questo e il precedente abbiamo l'avviamento).

²² Luciano Marchi, "Introduzione all'economia aziendale", Giappichelli editore, Torino, 2018

Dopo aver fatto un chiarimento di queste casistiche, possiamo definire principalmente due situazioni di alterazioni che ci apprestiamo ad analizzare: le riserve occulte e l'annacquamento.

Nel primo caso, l'operazione di trattenere risorse aziendali per destinarle a riserve non palesi e quindi non visibili in bilancio, è conseguita sottraendole dal patrimonio, e quindi non rendendole conosciute al sistema contabile²³.

L'iter di creazione di queste riserve inizia con la sottostima del capitale netto di bilancio, che scenderà al di sotto della soglia del capitale di funzionamento, (situazione contraria a quanto previsto dalle norme contabili), cosicché il valore delle riserve aumenterà e, se una parte sarà giustificata e sarà visibile in bilancio (quella delle riserve palesi), la restante parte sarà riconducibile a riserve occulte.

I motivi che spingono ad accumulare riserve occulte possono essere:

1. dissuadere i potenziali entranti del settore simulando minore redditività dell'ambiente competitivo d'interesse,
2. attenuare la pressione fiscale,
3. nascondere il pagamento di obbligazioni contratte illegalmente,
4. procurare la provvista per il pagamento di tangenti.

Vi sono poi due interessanti finalità da analizzare che motivano una politica di bilancio volta a creare riserve occulte: la finalità di autofinanziamento occulto (o autopotenziamento) e di stabilizzazione dei dividendi²⁴. Con la sottovalutazione del capitale aziendale, infatti, diminuisce anche la percentuale di dividendi a cui i soci hanno diritto; trattenere tali percentuali di utili all'interno dell'azienda permette di impiegarli a suo beneficio, determinando una condizione di maggiore stabilità e di disponibilità di tali risorse a

²³ Giuseppe Ceriani, "Riserve e politiche di gestione nell'economia delle imprese", Giuffrè editore, Milano, 1979

²⁴ Vittorio Cellini, "Il falso in bilancio", Aracne editore, Roma, 2014

vantaggio della società. Quest'ipotesi però risulta comunque illecita perché con una simile condotta gli amministratori starebbero avocando a sé una decisione che spetta per legge all'assemblea, contravvenendo al dettato normativo.

Nel secondo caso (annacquamento di capitale) invece avviene una sovrastima del capitale netto di bilancio, che porterà ad un aumento del risultato economico per presentare all'esterno una situazione patrimoniale ed economica migliore di quella reale²⁵.

Questa manovra è molto più dannosa e insidiosa rispetto alle riserve occulte perché le conseguenze si ripercuotono sulle aspettative dei creditori o degli altri stakeholder, e in più le riserve occulte hanno sempre la possibilità di essere individuate e recuperate nel tempo.

Le motivazioni che spingono verso tale politica sono varie:

- 1) provvista di mezzi propri (dal momento che migliora gli indicatori finanziari),
- 6) facilitazione di movimenti di finanza straordinaria (evita lo scioglimento di società, o ritarda l'inizio di procedure di amministrazione straordinaria),
- 7) nascondere eventuali crisi societarie,
- 8) ottenere remunerazioni più elevate se si è amministratori.

²⁵ Antonio Casertano, "La contabilità e le possibili frodi", Fratelli Conte editori, Napoli, 1973

Capitolo 3: Il caso Aerdorica

3.1 Breve presentazione di Aerdorica S.P.A.

Aerdorica Spa è la società di gestione e di handling dell'Aeroporto delle Marche, la sua mission è quella di migliorare costantemente la qualità e l'offerta dei servizi ai passeggeri, alle compagnie aeree, ai partner commerciali e a tutti gli operatori che utilizzano le strutture aeroportuali. Inoltre, Aerdorica svolge il ruolo primario di progettare e realizzare le infrastrutture aeroportuali in funzione delle esigenze di sviluppo dell'aeroporto stesso al fine di consentire la crescita del traffico passeggeri e merci e di garantire servizi sicuri ed efficienti.

L'attività della società si esplica essenzialmente attraverso tre linee principali:

- servizi di handling compagnie aeree passeggeri;
- servizi di handling compagnie aeree merci;
- servizi di gestione delle infrastrutture aeroportuali.

Questa società è nata nel 1968 con lo scopo di promuovere il traffico aeroportuale, di provvedere alla gestione dei servizi, di progettare e costruire un aeroporto ampliato per soddisfare le aumentate esigenze di trasporto aereo civile.

²⁶ Fino alla fine degli anni '90 Aerdorica spa era florida ed in attivo, anche per la triste ragione che riforniva di carburante gli aerei diretti nei Balcani per la guerra in Bosnia.

Però già dai primi anni del 2000, qualcosa inizia a non funzionare.

Un primo tassello del mosaico debitorio viene inconsapevolmente posto nel 2002, quando il Consiglio di amministrazione guidato da Carlo Amicucci decide di aprire la società Evolavia (partecipata al 100% da Aerdorica), ovvero una compagnia low cost virtuale, una sorta di

²⁶ Matteo Zallocco, "La parabola di Aerdorica", CronacheAncona, Ancona, 23/01/2020

tour operator che comprava i biglietti viaggio da altre compagnie aeree e li rivendeva poi ai passeggeri in partenza da Ancona. Questa mossa assicurava i voli anche a fronte di scarse presenze, ma ciò andava a pesare sui bilanci di Aerdorica. Non tutti i biglietti comprati da Evolavia, infatti, venivano poi effettivamente rivenduti e la differenza iniziava a creare il cuore di quel debito che poi è andato fuori controllo.

Successivamente nel 2014, l'assemblea dei soci decretò la cessata attività di Aerdorica in via definitiva. In una ricostruzione della storia di Aerdorica fatta dall'allora governatore Gian Mario Spacca nella seduta del Consiglio regionale del 29 ottobre 2013, viene detto che nel 2005 il debito era di 22,5 milioni di euro, che diventano circa 32 nel 2013. Spacca afferma che «l'ulteriore indebitamento che Aerdorica ha registrato deriva dagli investimenti prodotti per raggiungere l'obiettivo della concessione 35ennale dall'Enac», centrato nel 2009. Alla base debitoria già corposa creata da Evolavia, si aggiunge dunque questo ulteriore tassello, non contando la mala gestione di alcuni amministratori: uno su tutti, l'ex direttore generale Marco Morriale, che ha guidato la società dal 2007 al 2013 ed è stato condannato in via definitiva per peculato. Stando sempre alla ricostruzione fatta da Spacca, tra il 2005 e il 2013, mentre il debito lievitava da 22,5 a 32 milioni, la Regione immetteva nelle casse della società ben 21,9 milioni di euro.

Ad aggravare la situazione subentra anche la svalutazione (circa 20 milioni di euro) di immobili iscritti a bilancio dall'ex presidente Giovanni Belluzzi, sovrastimati e in alcuni casi, di proprietà dell'Enac (non della società, che si limita a gestirli).

La situazione cambia quando alla guida di Aerdorica c'è l'amministratrice unica Federica Massei che inizia un complesso percorso per il salvataggio, centrato nell'estate del 2019, grazie alla privatizzazione, passata per tre step fondamentali:

- 1) l'accettazione del concordato da parte del Tribunale di Ancona,

9) il disco verde dell'Unione europea ai 25 milioni di euro di ricapitalizzazione erogati dalla Regione,

10) il bando per la cessione delle quote di maggioranza, acquisite dal fondo anglo-svedese Njord Partners che ha messo sul piatto 15 milioni.

L'attuale assetto azionario di Aerdorica Spa è così suddiviso:

- azionista di maggioranza - NJORD ADREANNA (91,5 %)
- azionista di minoranza - REGIONE MARCHE (8,5 %).

Questo salvataggio è stato molto utile per preservare la società, ma non è riuscito altresì a mantenere intatti tutti i posti di lavoro del personale dipendente, che dal dicembre 2019 si è visto affrontare 23 licenziamenti²⁷, a causa della non sostenibilità del costo per gli stipendi (definito troppo elevato).

Attualmente Aerdorica spa è gestita da un consiglio di Amministrazione nominato in data 13/09/2019. Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Collegio Sindacale invece si compone di due Sindaci Effettivi (di cui: un sindaco effettivo eletto su indicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze con funzioni di Presidente ed un sindaco effettivo su indicazione del Ministero dei Trasporti) e due sindaci supplenti.

Infine la società addetta alla revisione è Acg AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L.

3.2 La mala gestione di Aerdorica S.P.A.

Per comprendere in modo più approfondito il caso Aerdorica, che ha coinvolto oltre 77 indagati²⁸ sia interni alla società che esterni, bisogna risalire a 6 anni fa.

²⁷ Martina Marinangeli, "Aerdorica, scatta la procedura di licenziamento per 23 dipendenti", Corriere Adriatico, Ancona, 28/12/2019

²⁸ Maurizio Lucchi, "Risorse regione a Aerdorica", laprealpina.it, Ancona, 22/01/2020

Tutto iniziò nel 2014²⁹ quando l'ex presidente e segretario del Collegio dei revisori dei Conti della Regione, Stefano Sandroni, ha segnalato a palazzo Raffaello e alla Corte dei Conti il disordine finanziario della gestione di Aerdorica, che si concretizzava in continui illeciti penali tanto che la procura di Ancona, ha iniziato ad indagare su amministratori, funzionari, consulenti e politici della regione.

Si è riscontrato, grazie alle indagini svolte, che dal 2007 al 2015³⁰ all'interno di Aerdorica Spa, si è perseguita una gestione molto "allegria", che ha portato a commettere vari illeciti:

- formazione di scritture contabili non veritiere;
- false comunicazioni sociali;
- iscrizione di falsi ricavi aziendali;
- fatturazioni indebite di oneri impropri a carico di clienti e fornitori;
- anticipate iscrizione dei contributi annuali da ricevere dalla Regione Marche;
- omessa svalutazione dell'avviamento della partecipazione dei crediti maturati verso la società controllata Raffaello;
- omessa svalutazione di vecchi crediti verso clienti o terzi, inesigibili o incagliati;
- omessa svalutazione o parziale iscrizione di passività reali o latenti;
- reiterate capitalizzazioni discrezionali annuali di meri costi di esercizio.

L'ex dirigente generale Marco Morriale (in carica dal 2007 al 2012), è stato il soggetto maggiormente indagato, per peculato e per truffa.

Le indagini a suo carico per appropriazione indebita sono scaturite a causa di azioni illegali commesse³¹ da lui stesso come:

- uso personalistico delle risorse societarie,

²⁹Matteo Zallocco, "Inchiesta Aerdorica, Fdi", CronacheAncona, Ancona, 07/02/2020

³⁰Martina Marinangeli e Andrea Taffi, "Le fatture per operazioni fittizie", Corriere Adriatico, Ancona, 25/01/2020

³¹ Alessandra Pascucci, "Morriale, dalle dolci notti in hotel al torneo di golf a spese Aerdorica", il Resto del Carlino, Ancona, 22/01/2015

- appropriazione di risorse per finalità personali,
- pagamento di pernottamenti privati propri e altrui con carta della società,
- sostenimento di tornei di golf, cene, premi a carico della società,
- addebito ad Aerdorica di inserzioni personali su “Who’s Who” (un sito statunitense di “cacciatori di teste”),
- cessione di multe private per eccesso di velocità (a suo carico) alla società.

La Procura di Ancona aveva stabilito che l’ammontare di queste spese irregolari fosse pari a 60 mila euro³², così con la sentenza del 22/09/2019 della Corte di Cassazione, è stato condannato a scontare 2 anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione e a risarcire la società di ben 30 mila euro.

Invece risultano ancora in corso i processi che lo vedono indagato per truffa, in cui l’accusa lo lega a illeciti riguardanti:

1. una fattura Ryanair da 140 mila euro messa in bilancio nel 2010 anziché nel 2009, con lo scopo di far apparire migliore il margine operativo (sempre secondo l’accusa), così da favorire l’erogazione di premi;
2. presunte irregolarità nella gestione degli appalti, assegnati a società estere create ad hoc, a suo vantaggio, o a vantaggio di soggetti a lui legati.

Ma oltre alla figura dell’ex dirigente, è importante far luce anche su Giovanni Belluzzi (ex presidente di Aerdorica nel periodo 2013-2015).

Quest’ultimo fu chiamato nel 2013 dall’ex governatore Gian Mario Spacca, per risollevarne le sorti di Aerdorica, che già presentava un debito vicino ai 40 milioni, ma anch’egli ora si ritrova con un processo in corso per peculato e turbativa d’asta.

³² Marina Verdenelli, “Aerdorica, Marco Morriale condannato anche in appello”, centropagina.it, Falconara, 22/05/2018

Nel mirino della procura sono finiti benefit illegittimi non deliberati dall'assemblea, (per un totale di circa 800 mila euro in due anni), come:

- un compenso annuo di 18 mila euro per il presidente, a cui si aggiungevano 170€ all'ora o 1.360€ al giorno nel caso in cui la giornata lavorativa durasse più di 6 ore;
- un compenso di fine mandato di 50 mila euro (non previsto nemmeno dallo statuto di Aerdorica).

Ad aver aggravato la situazione si aggiunge anche la consulenza con la società svizzera Helvia Partner per 5 mandati (quasi 900 mila euro di spese), sebbene questa fosse in conflitto d'interessi, essendo lo studio Belluzzi indicato nel sito della società come collaboratore professionale 'of counsel'.

A far sprofondare i conti Aerdorica durante quest'era si aggiungono anche assunzioni per inquadramenti di alto livello e ulteriori consulenze e convenzioni.

L'avvocato Leonardo Criscuolo (difensore di Belluzzi) ha tenuto a chiarire però, per quello che riguarda i compensi, che le cifre erano molto inferiori e spesso queste somme non andavano direttamente all'ex presidente ma venivano utilizzate per coprire gli emolumenti ai suoi collaboratori.

Infine, è importante evidenziare il ruolo della Regione Marche e dei vari indagati al suo intero.

Questa negli ultimi 10 anni ha finanziato Aerdorica con contributi a fondo perduto, aumenti di capitale, e prestiti poi inesigibili per quasi 60 milioni di euro; al momento della vendita, sono stati erogati ben 25 milioni di euro per far fronte ai debiti pregressi, tutto questo per tenere in piedi una struttura anti-economica, che secondo il portavoce regionale di FdI Carlo Ciccio, andava affidata prima a privati.

Anche secondo la consigliera regionale Leonardi, che è stata componente della commissione d'inchiesta regionale sulla gestione dell'aeroporto, dalla documentazione da lei visionata,

emergeva già un disastro economico, con responsabili politici che avevano sempre cercato di “mettere la polvere sotto il tappeto”, evitando di intervenire e farsi carico di un energico cambiamento, o cercando scusanti per non mettere a disposizione della Commissione documenti importanti di giudizio, o dando in merito a determinate situazione delle risposte evasive³³.

Secondo il capogruppo regionale della Lega, Sandro Zaffiri, in commissione era sempre stato evidenziato che mancasse completamente il controllo da parte della regione all'interno di Aerdorica sui fondi a questa erogati.

Nel fascicolo del sostituto procuratore Paolo Gubbinelli, che coordina le indagini, sono finite quattro giunte regionali, oltre all'attuale, le precedenti guidate da Gian Mario Spacca e Vito D'Ambrosio, ma anche diversi politici e funzionari.

Di questa inchiesta però ancora non si conoscono i dettagli, a causa della richiesta di proroga delle indagini inviata dal pm al giudice per le indagini preliminari³⁴.

Ciccioli però ha tenuto a sottolineare che a prescindere da come finirà dal punto di vista giudiziario, la gestione dell'aeroporto di Ancona, è sempre stata oggetto di manipolazioni politiche e mala gestione.

Dall'altra parte però, il segretario regionale del PD, Giovanni Gostoli, spiega che “se mettessimo le cose nella giusta prospettiva, potrebbe essere anche l'occasione di far conoscere un fatto straordinario: il salvataggio dell'aeroporto e il grande impegno messo dalla giunta Ceriscioli, perché il fallimento dell'aeroporto avrebbe comportato un grave danno economico per i marchigiani e per lo sviluppo delle Marche”³⁵.

³³ Matteo Zallocco, “Carrozzone politico tenuto in piedi dai soldi della regione”, CronacheAncona, Ancona, 07/02/2020

³⁴ Matteo Zallocco, “Maxi inchiesta su Aerdorica e regione, Ceriscioli difende la sua giunta”, CronacheAncona, Ancona, 23/01/2020

³⁵ Matteo Zallocco, “Maxi inchiesta su Aerdorica e regione, Ceriscioli difende la sua giunta”, CronacheAncona, Ancona, 23/01/2020

Conclusione

“Errare humanum est, perseverare autem diabolicum” (errare è umano, perseverare è diabolico). Con questa frase di Seneca racchiudiamo il pensiero portato avanti dalla tesi, che vuole evidenziare la gravità dei comportamenti fraudolenti rispetto al semplice errore, e le ripercussioni negative che andiamo a recare in ambito economico, legislativo e sociale, aiutandoci anche con l’analisi e la visione di casi pratici, come quello di Aerdorica Spa.

Partendo dal primo capitolo, dobbiamo ricordare che le frodi sono caratterizzate da un atto intenzionale ripetuto nel tempo, dolosamente posto in essere, al fine di ottenere un vantaggio ingiusto o illecito, quindi il soggetto che le compie sa a cosa andrà in contro, e si comporterà in modo “diabolico” per dare soddisfazione ai propri interessi.

Per questo motivo è importante compiere tutte le accortezze e i controlli necessari per evitare che all’interno di una società si vadano a creare queste situazioni, utilizzando un buon sistema di controllo interno, sviluppato e all’avanguardia, e un codice etico, che ispiri valori di onestà e correttezza.

In più, è importante anche evidenziare la figura del revisore aziendale (o società di revisione), che attraverso l’utilizzo di un comportamento scettico (e professionale), ha il compito di informare tempestivamente la direzione nel caso in cui individui una frode o un comportamento sospetto; ma, se questo ha dubbi anche verso l’integrità della direzione o dei responsabili delle attività di governance, può richiedere un parere legale che lo assista; potrebbe anche decidere di recedere dall’incarico nel caso in cui ritenga di trovarsi in un contesto tale da mettere in discussione la continuazione dell’incarico medesimo (se però la frode non sussiste dovrà effettuare un risarcimento).

Nel secondo capitolo invece, si evidenzia come spesso le alterazioni a voci di bilancio (falsa informativa economico-finanziaria) vengano fatte per ottenere dagli stakeholder

finanziamenti o investimenti oppure per fare apparire migliore, di quello che è in realtà, la situazione aziendale.

Un altro errore dovuto a frode rilevante per il revisore e di cui abbiamo dato già precedentemente visione è quello di appropriazione indebita, che comporta la sottrazione di beni dell'impresa e può essere realizzata con diverse modalità come la distrazione di incassi, il furto di beni materiali, i pagamenti per beni e servizi non ricevuti oppure l'utilizzo di beni ed altre attività aziendali per finalità personali.

Infine nel terzo capitolo vediamo come tutto questo abbia seguito nella realtà.

Il caso Aerdorica ha profondamente offeso la dignità di tutti i cittadini marchigiani perché pensare che un'ex direttore generale (Morriale) abbia utilizzato i fondi della società per scopi personali è già grave, ma sapendo che questi erano stati erogati in larga parte dalla regione Marche è ancor peggio. Morriale è l'unico ad essere stato già condannato (solo per peculato) a quasi 3 anni di reclusione e ad un risarcimento alla società.

Un altro soggetto importante da nominare è Belluzzi, ex presidente di Aerdorica, che è stato accusato di peculato e turbativa d'asta, a causa di compensi illegittimi, gare di appalti truccati e conflitto di interesse con la società Helvia Partners.

Mentre per quanto riguarda gli altri indagati (quattro giunte regionali, politici, funzionari, ex vertici Aerdorica) il pm ha chiesto una proroga delle indagini preliminari.

Bibliografia e sitografia

- Antonio Casertano, “La contabilità e le possibili frodi”, Fratelli Conte editori, Napoli, 1973.
- Vittorio Cellini, “Il falso in bilancio”, Aracne editore, Roma, 2014.
- Giuseppe Ceriani, “Riserve e politiche di gestione nell’economia delle imprese”, Giuffrè editore, Milano, 1979.
- Consiglio nazionale dei ragionieri commercialisti, “Principi di revisione”, Giuffrè editore, Milano, 2007.
- Giorgio Ferrari (curatore), “Codice civile”, Hoepli, Milano, 2015.
- Maurizio Lucchi, “ Risorse regione a Aerdorica”, laprealpina.it, Ancona, 22/01/2020.
- Luciano Marchi, “Introduzione all’economia aziendale”, Giappichelli editore, Torino, 2018.
- Luciano Marchi, “Revisione aziendale e sistema di controllo interno”, Giuffrè editore, Milano, 2019.
- Martina Marinangeli, “Aerdorica, scatta la procedura di licenziamento per 23 dipendenti”, Corriere Adriatico, Ancona, 28/12/2019.
- Martina Marinangeli e Andrea Taffi, “Le fatture per operazioni fittizie”, Corriere Adriatico, Ancona, 25/01/2020.
- Ugo Marinelli, “Revisione contabile: principi e note metodologiche”, Giappichelli editore, Torino, 2014.
- Alessandra Pascucci, “Morriale, dalle dolci notti in hotel al torneo di golf a spese Aerdorica”, il Resto del Carlino, Ancona, 22/01/2015.
- Iolanda Pepe, “Codice civile (1865). Codice di commercio (1882)”, Simone editore, Napoli, 2014.
- Alberto Quagli, “Bilancio di esercizio e principi contabili”, Giappichelli editore, Torino, 2018.

Marina Verdenelli, “Aerdorica, Marco Morriale condannato anche in appello”, centropagina.it, Falconara, 22/05/2018.

Matteo Zallocco, “La parabola di Aerdorica”, CronacheAncona, Ancona, 23/01/2020.

Matteo Zallocco, “Inchiesta Aerdorica, Fdi”, CronacheAncona, Ancona, 07/02/2020.

Matteo Zallocco, “Carozzone politico tenuto in piedi dai soldi della regione”, CronacheAncona, Ancona, 07/02/2020.

Matteo Zallocco, “Maxi inchiesta su Aerdorica e regione, Ceriscioli difende la sua giunta”, CronacheAncona, Ancona, 23/01/2020.

Legge 3 ottobre 2001, n. 366: "Delega al Governo per la riforma del diritto societario" pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2001.

D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (G.U. n. 88 del 15 aprile 2002): “Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali” a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

Legge 28 dicembre 2005, n. 262: " Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari " pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005. Supplemento ordinario n. 208.

Legge 28 dicembre 2005, n. 262: "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” (GU Serie Generale n.301 del 28-12- 2005 - Suppl. Ordinario n. 208).

Legge 27 maggio 2015, n. 69: “ Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” (15G00083) (GU Serie Generale n.124 del 30-5-2015).

Principi di revisione internazionale (ISA Italia).

Aeroportomarche.regione.marche.it